



**COMUNE DI ZERO BRANCO**

**PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO**

**COMUNALE**

**DI**

**POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 28.07.2011**

## **T I T O L O I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I NORME PRELIMINARI**

#### **Articolo 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a tutelare dal punto di vista igienico-sanitario i Cimiteri e le operazioni di Polizia Mortuaria e a disciplinare i servizi relativi alla Polizia Mortuaria e riferiti alla destinazione delle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione, custodia e vigilanza dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione e a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Il presente Regolamento è emanato in osservanza delle disposizioni del R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 (Regolamento di Stato Civile), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993 e n. 10 del 31.7.1998, della Legge n. 130 del 30.3.2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della L.R. n. 18 del 4.3.2010 (Norme in materia funeraria) nonché di altre norme previste in materia.

#### **Articolo 2 Competenze**

1. Fermo restando i compiti e i poteri attribuiti dalle leggi al Sindaco in qualità di Ufficiale di Anagrafe e di Autorità Sanitaria Locale, il Comune svolge le attività di cui all'art. 1 secondo i principi fissati dalla Legge e dal presente Regolamento, anche attraverso soggetti esterni tenuti a rispettare le presenti norme, le disposizioni di legge e il relativo contratto d'appalto.
2. Gli uffici comunali e i soggetti privati, ai quali il presente Regolamento affida compiti e servizi inerenti il decesso e la sepoltura di persone, operano secondo i criteri della buona amministrazione e nel rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede alle esequie.

#### **Articolo 3 Responsabilità**

1. Il Comune vigila e cura affinché all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Articolo 4** **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti e a pagamento, nonché l'applicazione delle relative tariffe, è di competenza della Giunta.
2. Tra i servizi gratuiti in quanto servizi di interesse pubblico, indispensabili e classificati gratuiti dalla legge, sono compresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri laddove svolto presso gli appositi locali comunali;
  - c) il recupero e trasporto, tramite il soggetto esterno incaricato dal Comune, di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, in luogo pubblico o anche in luogo privato nel territorio comunale, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato), all'obitorio o al deposito di osservazione;
  - d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
  - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - f) la raccolta e conservazione delle ceneri in cinerario comune;
  - g) l'inumazione dei resti mortali non mineralizzati nel campo speciale per gli indecomposti.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale. In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dall'erogazione del servizio cimiteriale, il Responsabile del Servizio cimiteriale invia al richiedente il servizio una "intimazione-diffida" a pagare entro 30 giorni da ricevimento della medesima. Decorso anche questo termine, si provvederà all'iscrizione a ruolo della somma non riscossa.
4. Ai sensi della L. n. 26 del 28.2.2001 recante conversione del D.L. n. 392/2000 art. 1 comma 7bis sono a carico del Comune i servizi cimiteriali nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia accertato disinteresse da parte dei familiari. Ai fini della dimostrazione dello stato di bisogno o di indigenza si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 109 del 31.3.1998 e dal Regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali.
5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si configura come l'assenza di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Per familiari si intendono il coniuge o in difetto i parenti più prossimi ai sensi dell'art. 74 del Codice Civile.

#### **Articolo 5** **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il Servizio cimiteriale del Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e/o nel Cimitero:
  - l'orario di apertura (in ogni Cimitero);
  - copia del presente Regolamento;
  - la planimetria dei Cimiteri;
  - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/1990.

## **CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Articolo 6 Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito dei Cimiteri, al fine di tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme e di consentire le operazioni di riscontro diagnostico, di autopsia giudiziaria o medico – legale.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco o suo delegato ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona morta per accidente nella pubblica via o in luogo pubblico o, direttamente, dall'Autorità Giudiziaria. L'ammissione è autorizzata a seguito di denuncia della causa di morte fatta dal medico curante e/o intervenuto, oppure da parte del medico necroscopo incaricato dall'ULSS o convenzionato con la medesima, in caso di decesso senza assistenza medica.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo 24 ore. Tale periodo non si osserva in caso di morte per decapitazione o maciullamento o quando il medico necroscopo avrà accertato la morte con registrazione protratta per almeno 20 minuti mediante elettrocardiografo.
5. Dopo la denuncia di morte il medico necroscopo procede all'accertamento della morte non prima di otto ore e non oltre 36 ore dal decesso redigendo il certificato necroscopico.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni di rilevazione e di segnalazione a distanza.
7. Le salme di persone morte di malattie infettivo - diffuse, o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non

autorizzate ed osservando le disposizioni cautelative impartite dall'ULSS.

8. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale e una situazione di pericolo per la salute della popolazione, osservando le prescrizioni protettive disposte caso per caso dall'ULSS in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.

### **CAPO III FERETRI**

#### **Articolo 7 Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma fatta eccezione per madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
3. La salma deve essere collocata nel feretro decorso il periodo di osservazione, rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o se il cadavere risulta portatore di radioattività, il trattamento, trascorso il periodo di osservazione, dovrà essere effettuato secondo le necessarie misure protettive disposte dall'ULSS allo scopo di evitare la contaminazione.

#### **Articolo 8 Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta direttamente dall'addetto al trasporto funebre il quale provvede alla verifica dell'identità del defunto e della regolarità del confezionamento del feretro in relazione al tipo di trasporto o al tipo di sepoltura cui è destinato. All'atto di chiusura del feretro l'addetto al trasporto dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale di chiusura del feretro.
2. L'ULSS esercita la necessaria vigilanza e controllo in caso di decesso dovuto a malattie infettivo - diffuse ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.
3. Quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero ovvero quando prescritto dal medico necroscopo per esigenze di tutela della salute pubblica il trattamento antiputrefattivo viene effettuato dall'impresa funebre che provvede al trasporto e confezionamento del feretro.

#### **Articolo 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di

sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, dovendo uniformarsi alle prescrizioni contenute all'art. 30 del DPR n. 285/1990 e a quelle definite con apposito provvedimento ai sensi della L.R. n. 18/2010 e cioè:

- a. inumazione del feretro: cassa di legno e materiali molto degradabili;
  - b. tumulazione: duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra di zinco ermeticamente chiusa mediante saldatura come prescritto nel citato art. 30 del D.P.R. n. 285/1990;
  - c. trasferimento con percorso superiore a 100 Km e all'estero o dall'estero: si applicano le disposizioni vigenti in caso di tumulazione con duplice cassa;
  - d. cremazione: cassa legno; duplice cassa in caso di trasporto oltre i 100 Km.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1.
  3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, fatte salve ulteriori prescrizioni emanate dall'ULSS.
  4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui al comma 1, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ULSS del Comune di partenza.
  5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990.
  6. Le salme provenienti da altri Comuni o da estumulazione, potranno essere inumate anche se contenute nel doppio feretro purché venga praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura, al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  7. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  8. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiali diversi ove autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 285/1990.

## **Articolo 10**

### **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) e lettera d) per salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie particolarmente bisognose o per le quali vi sia accertato disinteresse da parte dei familiari ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

## **Articolo 11**

## **Piastrina di riconoscimento**

1. Su ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 12 Trasporto di salme**

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. delle leggi in materia di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o di rinvenimento, al deposito di osservazione o all'obitorio; il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Il trasferimento di cadaveri durante il periodo di osservazione non costituisce trasporto funebre.
3. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico che rientra tra le prestazioni comprese nell'attività funebre ed è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990 e dalle vigenti disposizioni regionali di Igiene e di Polizia Mortuaria.
4. L'ULSS esercita i controlli di propria competenza sugli aspetti igienico-sanitari relativi al trasporto di salme.

### **Articolo 13 Norme generali per il trasporto**

1. I trasporti funebri sono svolti con i mezzi a ciò destinati di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990 e i cui requisiti sono stabiliti con apposito provvedimento ai sensi della L.R. n. 18/2010.
2. Il servizio di trasporto funebre è esercitato a parità di condizioni e senza vincoli territoriali dalle imprese in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalle norme di legge. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni del presente Regolamento. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri è ritenuto soggetto incaricato di Pubblico Servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del Codice Penale.
3. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

## **Articolo 14**

### **Disciplina dell'attività di trasporto funebre**

1. In ogni trasporto, sia all'interno del Comune sia da Comune a Comune e sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato obbligatoriamente dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale addetto al Cimitero. Ai suddetti documenti va allegato il verbale di chiusura del feretro di cui all'art. 8.
3. L'addetto al ricevimento del feretro deve controllare la regolarità dei documenti di trasporto e seppellimento e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceramica sul cofano, ove presente. I suddetti documenti dovranno poi essere consegnati al Servizio Cimiteriale del Comune.
4. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non è accompagnato dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o comunque competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 396/2000, rilasciato in carta semplice.
5. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, anche in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Comune.
6. Quando sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, va data comunicazione anche a questi Comuni.
7. Compete al Sindaco disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre con particolare riguardo a:
  - orari di svolgimento dei servizi;
  - orari di arrivo ai cimiteri;
  - giorni di sospensione dell'attività funebre tenendo conto dell'opportunità di non interrompere l'esecuzione dei servizi per più di due giorni esecutivi;
  - viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
  - luoghi per la sosta dei veicoli funebri in transito.
8. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

## **Articolo 15**

### **Trasporti funebri gratuiti**

1. I trasporti funebri sono a cura e spese dei familiari ai sensi della L. n. 26/2001.

2. Sono servizi istituzionali e perciò spettano al Comune, che li affida a terzi nei modi di legge, i trasporti di:
  - salme accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno;
  - salme destinate allo studio e alla ricerca.In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.
3. Il Comune si fa inoltre carico del servizio di trasporto funebre nei casi di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.

### **Articolo 16** **Riti religiosi e civili**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. La salma può sostare in una "sala del commiato" individuata dal Sindaco, su richiesta dei familiari.

### **Articolo 17** **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio, per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, in contenitore impermeabile non sigillato ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno e che non si arrechi pregiudizio per la salute pubblica.
2. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari, il cadavere può essere trasferito all'interno dell'abitazione del defunto, salvo che la medesima non venga dichiarata inadatta dall'ULSS o al luogo di speciali onoranze o casa funeraria.
3. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto o altra sede, a richiesta dei familiari, può essere autorizzato l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
4. I trasferimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, anteriori al funerale, non necessitano dell'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 14, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e potranno essere effettuati dall'impresa incaricata di svolgere il servizio funebre.
5. Per il trasporto durante il periodo di osservazione è escluso ogni pagamento. L'impresa che esegue il trasporto comunica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso e al medico necroscopo la sede di trasferimento del cadavere. Nel caso di trasferimento in Comune diverso da quello di decesso detta comunicazione dovrà

essere inoltrata a tutti i soggetti territorialmente interessati.

6. I trasferimenti di salme per autopsie e per consegna agli Istituti di studio sono eseguiti con le modalità di cui al comma 1.

### **Articolo 18**

#### **Morti per malattie infettivo - diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettivo - diffuse l'ULSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere e al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, l'ULSS detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato tempestivamente al deposito di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, l'ULSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **Articolo 19**

#### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di richiesta degli interessati e non necessita di trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR n. 285/1990 .
2. L'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile assume validità di autorizzazione al trasporto. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente il certificato di morte.
3. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati ai sensi dell'art. 14.
4. Il trasporto di cadavere per la cremazione e il trasporto delle relative ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con un unico atto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Articolo 20**

#### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme all'estero o dall'estero ha una diversa regolamentazione a

seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. n. 1379/1937, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

## **Articolo 21** **Trasporto di ceneri, ossa e prodotti abortivi**

1. Il trasporto fuori Comune di ceneri e di ossa deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile e può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato nonché direttamente dai familiari interessati con mezzi propri.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
3. Le ossa devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema.
5. Per i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi l'ULSS rilascia il nulla osta al trasporto e al successivo seppellimento o cremazione. Il trasporto può essere effettuato a cura dei familiari con i mezzi propri.

## **TITOLII** **CIMITERI** **CAPO I** **CIMITERI**

### **Articolo 22** **Elenco Cimiteri**

1. Il Comune dispone di un Cimitero nel capoluogo e in ogni frazione.
2. Il Comune è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che deve individuare spazi da destinare a:
  - a. aree da concedere per la realizzazione di manufatti (tombe di famiglia) da parte di privati;
  - b. campi comuni ad inumazione ordinaria decennale;
  - c. campi di inumazione speciale (per gli indecomposti) ad inumazione straordinaria quinquennale;
  - d. tumulazioni individuali (loculi);
  - e. tumulazioni per famiglie o collettività (tombe o cappelle di famiglia);
  - f. cellette destinate a cassette ossario o urne cinerarie;
  - g. ossario comune ove raccogliere le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni nel caso non siano richieste dai familiari per altre collocazioni;
  - h. cinerario comune ove raccogliere e conservare le ceneri nel caso non siano richieste dai familiari per altre collocazioni.

3. Nell'elaborazione del piano che sarà oggetto di aggiornamento periodico si dovrà tener conto:
  - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c. della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri;
  - d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e. dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
  - g. della viabilità cimiteriale con garanzia di facile accesso ai portatori di handicap.
4. Il Comune nella pianificazione del fabbisogno di sepoltura tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad almeno 3 turni di rotazione per le inumazioni e a 2 turni di rotazione per le tumulazioni.
5. I cimiteri devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990. Nella planimetria deve risultare la delimitazione degli spazi e delle sepolture di cui al comma 2.
6. I progetti di ampliamento e ristrutturazione dei Cimiteri sono sottoposti al parere preliminare dei competenti servizi dell'ULSS.

### **Articolo 23** **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Alla manutenzione dei Cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto.
4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, di estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990. L'ULSS per il tramite dei competenti servizi può controllare il funzionamento dei cimiteri e proporre al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
5. Chiunque venga a conoscenza che siano state eseguite sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione di cadavere o dispersione delle ceneri

previsto dall'articolo 411 del Codice Penale, è tenuto a denunciare tali fatti all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.

#### **Articolo 24** **Reparti speciali nel Cimitero**

1. All'interno del Cimitero, compatibilmente alle previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale, è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità competente.
2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti, se compatibili, sono a carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 25** **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e sepolte senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:
  - di persone decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - di persone decedute fuori dal Comune ma che, al momento della morte, avevano la propria residenza nel Comune;
  - di persone ricoverate al momento del decesso in casa di cura od altri istituti ma aventi residenza nel Comune prima del ricovero;
  - di persone che pur non essendo residenti nel Comune al momento del decesso siano stati iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Comune per la durata di almeno 15 anni anche non continuativi;
  - di persone decedute non residenti nel Comune ma familiari entro il secondo grado di cittadini residenti nel Comune al momento del loro decesso oppure di cittadini già sepolti in un cimitero del Comune;
  - i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone indicate ai commi 1 e 2.
4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 24, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comunale. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere i discendenti.

#### **CAPO II** **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

## **Articolo 26**

### **Campi di inumazione**

1. Le sepolture per inumazione sono previste nei campi comuni per la durata necessaria a consentire la completa mineralizzazione della salma stabilita in via ordinaria in 10 anni dal giorno del seppellimento.
2. I campi in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in riquadri.
3. Le sepolture per inumazione sono soggette al pagamento della tariffa di concessione, stabilita con delibera di Giunta Comunale, se prevista. Sono completamente gratuite le sepolture nei campi di inumazione speciale dove è prevista l'inumazione straordinaria per cinque anni di resti mortali inconsunti derivanti da esumazioni o estumulazioni.
4. In ogni singola fossa è destinato un solo feretro. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere sepolti in una stessa fossa.
5. Le fosse per le inumazioni di persone aventi più di 10 anni di età devono avere la profondità di m. 2 per 2,20 di lunghezza e 0,80 di larghezza e debbono distare almeno m. 50. Le fosse per i fanciulli al di sotto degli anni 10 dovranno avere m. 2 di profondità, m. 1,5 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza.
6. Nei reparti speciali, per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato dalla Circolare Ministero della Sanità n. 10/1998, l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone. Invece per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

## **Articolo 27**

### **Cippo**

1. Sopra i tumuli che ricoprono ciascuna salma sono apposti segni funerari.
2. La costruzione dei nuovi campi comuni o la riabilitazione di quelli esistenti, alla scadenza naturale della rotazione, potrà essere eseguita col metodo denominato "campo all'inglese" che consiste nella semina a prato del campo medesimo e nell'installazione di segni funebri aventi caratteristiche riportate al comma 3.
3. Ogni fossa nei nuovi campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo funebre, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale lapideo resistente agli agenti atmosferici e riportante un numero progressivo.
4. Al fine di consentire la completa mineralizzazione non è consentita l'installazione di copritomba. Qualora non vi provveda direttamente il Comune, l'installazione delle lapidi secondo le disposizioni e le dimensioni stabilite dal competente ufficio tecnico comunale, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. Per la realizzazione dei manufatti e degli ornamenti sono consentiti materiali

tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti.

6. Per la realizzazione dei manufatti e degli ornamenti il soggetto interessato, o l'impresa dallo stesso incaricata, invia al Comune apposita comunicazione conformemente alle modalità stabilite dal competente ufficio tecnico.
7. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata al Comune riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale addetto ai cimiteri se richiesta.
8. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR n. 285/1990.

### **Articolo 28 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario, o urne cinerarie in opere murarie - loculi, cellette ossario o tombe di famiglia - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR n. 285/1990.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990.

### **Articolo 29 Deposito provvisorio**

1. Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:
  - in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi loculi;
  - in tomba di famiglia o loculo comunale in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia oppure ultimi i lavori di ripristino o ristrutturazione della propria tomba;
  - in loculi comunali in un cimitero diverso da quello frazionale di scelta del richiedente, qualora questo non abbia disponibilità di loculi liberi.
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio cimiteriale

nell'apposito provvedimento di concessione, limitatamente al periodo previsto per l'ampliamento del Cimitero o per l'ultimazione dei lavori relativi a cappelle o tombe di famiglia. Tale durata non potrà essere superiore a 36 mesi in caso di tumulazione in tomba di famiglia e a 6 mesi in caso di tumulazione in loculo, fatta salva la possibilità di proroga per validi e giustificati motivi.

3. Ad ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero od entro sei mesi dalla conclusione dei lavori della tomba o cappella di famiglia, l'interessato dovrà provvedere alla estumulazione del feretro salvo che non ottenga una proroga della tumulazione provvisoria per giustificati motivi. In caso contrario, il Responsabile del Servizio cimiteriale, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune con spese a carico dei familiari.
4. Le salme tumulate provvisoriamente per indisponibilità di loculi verranno estumulate e poste nei nuovi loculi resisi disponibili, a cura e spese del Comune.
5. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

### **CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Articolo 30 Esumazioni ordinarie**

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del turno ordinario di inumazione fissato in anni 10, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle relative ad esumazioni di resti mortali inumati dopo il primo decennio nel campo per gli indecomposti per mancata mineralizzazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque momento dell'anno, sono regolate con ordinanza del Sindaco e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
3. Le operazioni di esumazione ed ogni altra prestazione resa per la sistemazione dei resti mortali sono sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

#### **Art. 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del Servizio cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere presso il cimitero interessato con congruo anticipo e dopo aver dato opportuno preavviso ai congiunti qualora rintracciabili. Sarà comunque pubblicata sia all'Albo Pretorio che all'interno del Cimitero con un anticipo di almeno 30 giorni la lista nominativa delle esumazioni. La stessa terrà luogo a preavviso nei casi di irreperibilità dei parenti del defunto. La

comunicazione deve contenere un'informativa sul trattamento previsto per i resti mortali.

3. E' ammessa la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni nel rispetto delle norme in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

### **Art. 32** **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e su autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'ULSS, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro cimitero o per la cremazione. L'operazione suddetta non richiede la presenza di un operatore sanitario.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi da maggio a settembre ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettivo - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'ULSS per il tramite dei competenti servizi dichiarati che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del personale sanitario dell'ULSS.

### **Articolo 33** **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie e non richiedono di norma la presenza di un operatore sanitario.
2. Le estumulazioni ordinarie sono quelle eseguite allo scadere delle concessioni a tempo determinato dopo una permanenza nel loculo non inferiore a n. 20 anni. Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque momento dell'anno e sono regolate con ordinanza del Sindaco.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - su richiesta dei privati prima della scadenza della concessione previa autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale che prescrive le misure di volta in volta necessarie sentita l'ULSS, per trasferimento ad altra sepoltura o in altro Cimitero o per la cremazione.
4. Sono altresì autorizzabili dal Responsabile del Servizio cimiteriale estumulazioni straordinarie per esigenze cimiteriali, e per attuazione di progetti cimiteriali. In questo caso le operazioni da effettuare sono a carico del Comune.

5. Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del personale sanitario dell'ULSS
6. Se le salme estumulate alla scadenza del periodo ordinario di tumulazione non sono completamente mineralizzate, sono avviate per l'inumazione nel campo comune speciale per n. 5 anni qualora non diversamente destinate dagli aventi diritto.
7. Le estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono sottoposte al pagamento delle tariffe stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si trasmette al Cancelliere del Tribunale la fattura relativa alle operazioni svolte.

#### **Articolo 34 Raccolta delle ossa**

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
2. I resti mortali sono raccogliibili in cassetta di zinco avente le caratteristiche di cui all'art. 21 da destinare a cellette ossario, loculi o tombe previa richiesta degli aventi diritto.
3. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono diligentemente raccolti e depositati nell'ossario comune.
4. A richiesta degli aventi diritto i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni possono essere avviati a cremazione, previa autorizzazione; le ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

#### **Art. 35 Trattamento dei resti mortali**

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del DPR n. 254/2003.
2. I trattamenti consentiti per i resti mortali derivanti da esumazione ordinaria, nel caso di non completa mineralizzazione della salma, sono:
  - trasferimento in altra fossa (campo d'inumazione speciale) in contenitore di materiale biodegradabile;
  - avvio, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione, in contenitore di materiale facilmente combustibile.
3. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, possono:
  - permanere nello stesso tumulo;
  - essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, (di

- norma i resti mortali vanno trasferiti nel contenitore biodegradabile estraendoli completamente dalla contro cassa in zinco, che andrà eliminata secondo la normativa). Qualora la consistenza dei resti mortali non permettesse la loro rimozione se non a rischio di determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria, il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno;
- avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto purché in contenitore di materiale facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto esumato o estumulato.
  5. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse accertato dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi diritto circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro inumazione nel campo degli indecomposti.
  6. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco, sentita l'ULSS territorialmente competente, può disporre la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:
    - delle circostanze rilevate;
    - del periodo di effettuazione della cremazione;
    - del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi diritto. Decorso dodici mesi di deposito temporaneo, le ceneri vengono inumate e/o disperse nel cinerario comune.
  7. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per i resti mortali da inumare o reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
  8. Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

### **Articolo 36** **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti che ne hanno interesse di successione.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Articolo 37** **Disponibilità di materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o aventi diritto, che sono tenuti a rimuoverli entro un mese dalle operazioni o entro la data definita negli appositi avvisi.
2. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano senza alcun obbligo di indennizzo o rimborso nella disponibilità del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri o altrimenti alienarli o smaltirli in discarica.
3. Gli aventi diritti possono essere autorizzati a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al comma 1.

## **CAPO IV** **C R E M A Z I O N E**

### **Art. 38** **Cremazione**

1. Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla L. n. 130/2001. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990, al D.P.R. n. 254/2003 in materia di smaltimento rifiuti, alle Circolari Ministero Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998 e comunque di ogni norma vigente.
2. La cremazione del cadavere – dei resti mortali – di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato e comunque individuato nell'atto di autorizzazione.

### **Art. 39** **Autorizzazione alla cremazione di cadavere**

1. La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:

- a. disposizione testamentaria anche per estratto;
  - b. iscrizione valida, certificata in carta libera dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. L'iscrizione all'associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
4. Nei casi di cui alle lettere a. e b. la cremazione non può essere autorizzata quando i familiari del defunto presentino una dichiarazione autografa dello stesso, contraria alla cremazione, fatta in data successiva alla disposizione testamentaria o all'iscrizione all'associazione.
  5. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in mancanza del coniuge, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
  6. Gli aventi diritto hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. Nel caso che la volontà sia stata manifesta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questi informa tempestivamente della dichiarazione degli aventi diritto l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire nelle forme consentite dalla legge.
  7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
  8. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia in carta libera, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/2001 art. 3 comma 1 lett. a. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria che deve contenere la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
  9. In presenza di volontà testamentaria alla cremazione, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.
  10. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art. 40**

#### **Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa**

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazioni od

estumulazioni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi diritto, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune.

2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
3. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

#### **Art. 41**

##### **Modalità di conservazione delle ceneri**

1. L'urna cineraria può essere :
  - conservata all'interno del cimitero;
  - consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 42 per la conservazione in ambito privato;
  - consegnata al soggetto affidatario per la dispersione di cui all'art. 43.
2. L'urna può essere tumulata; in tal caso può avvenire in celletta ossario, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di feretri di congiunti ivi tumulati. La durata della tumulazione è prevista in 30 anni o frazioni annuali fino alla concorrenza di tale periodo. La tumulazione in sepoltura di famiglia è per il periodo concessorio o residuo.
3. Le ceneri nel caso non siano richieste dai familiari per altra collocazione sono raccolte e conservate nel cinerario comune.

#### **Art. 42**

##### **Affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento delle urne cinerarie è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile a seguito di domanda da parte del coniuge o altro familiare avente diritto o esecutore testamentario o rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri dei propri associati, previa verifica della volontà del defunto all'affidamento delle proprie ceneri.
2. L'affidamento delle urne può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazioni o estumulazioni.
3. I soggetti affidatari delle urne cinerarie presentano al Comune dove è avvenuto il decesso ovvero dove sono tumulate le ceneri domanda di affidamento la quale dovrà contenere i seguenti dati:
  - i dati anagrafici e la residenza del richiedente nonché i dati identificativi del defunto;
  - la dichiarazione di responsabilità per l'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
  - il consenso dell'affidatario per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento del rilascio, e di richiedere autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
  - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati o in apposita cella ossario nel caso l'affidatario non intendesse più conservarla;
  - che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale.
4. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale, redatto in triplice copia, che indica la destinazione finale dell'urna, ai sensi art. 49 della L.R. n. 18/2010. Tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso il Servizio cimiteriale del Comune di residenza e presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune che ha autorizzato la cremazione.
  5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a un familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'affidamento. L'urna deve essere conservata in un luogo che ne assicuri una dignitosa collocazione e che sia protetto da possibili sottrazioni o profanazioni. L'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dall'affidatario nonché sullo stato di conservazione dell'urna e la sua sigillatura.
  6. In caso di emigrazione dell'affidatario verso altro comune italiano, l'urna dovrà essere trasferita in cimitero comunale e potrà essere riconsegnata a seguito di esibizione di ulteriore autorizzazione all'affidamento rilasciata dal nuovo comune di residenza.
  7. In caso di decesso dell'affidatario è fatto obbligo agli aventi causa di consegnare l'urna in cimitero comunale, per la conservazione secondo le modalità previste dalla normativa, salvo il diritto degli aventi diritto di chiedere per sé l'affidamento dell'urna cineraria.
  8. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali.
  9. Nel registro per la cremazione, di cui all'art. 44 del presente Regolamento sono annotati i dati indicati di cui al presente articolo comma 3 così come ogni variazione.
  10. L'affidamento delle ceneri è a titolo gratuito.

### **Art. 43**

## **Autorizzazione alla dispersione**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso ai sensi dell'art. 3 della L. n. 130/2001, a seguito di manifestazione di volontà del defunto espressa secondo le modalità previste all'art. 39.
2. La dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.  
La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D. Lgs. n. 285/1992.
3. Vanno comunque rispettate le norme vigenti in materia di zone a tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, con particolare riferimento alle acque ad uso umano. La dispersione è consentita in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi, in laghi e fiumi in tratti liberi da manufatti e natanti, fatte salve disposizioni particolari dettate dall'autorità sanitaria.  
La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purché l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile, oppure mediante versamento delle ceneri a pelo d'acqua.  
E' vietata la dispersione in aria (al vento). La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
4. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione. Le violazioni in tema di dispersione delle ceneri sono disciplinate dall'art. 411 del Codice Penale.
5. La dispersione delle ceneri deve in ogni caso essere eseguita in modo controllato, tale da non arrecare alcun danno e disturbo a soggetti terzi eventualmente presenti. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della L. n. 130/2001, provvede alla dispersione il personale incaricato allo svolgimento dei servizi cimiteriali. Il soggetto che procederà alla dispersione delle ceneri è tenuto ad accertare le modalità da rispettare qualora la stessa avvenga al di fuori del territorio comunale.
6. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri è individuata presso ogni cimitero comunale. Compete all'ufficio tecnico comunale la definizione dello spazio da destinare a tale finalità e l'individuazione della modalità concreta di dispersione compatibile con lo spazio suddetto e con le caratteristiche del terreno.
7. La tariffa da corrispondere per la dispersione delle ceneri è determinata dalla Giunta Comunale nel rispetto dei parametri fissati dal Decreto Ministero Interno 1.7.2002 e s.m.i.

## **Art. 44**

### **Registro per la cremazione**

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione, che sarà tenuto dall'Ufficio di Stato Civile.  
Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e l'eventuale volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.
2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme previste dall'art. 602 del Codice Civile (testamento olografo), su modello predisposto dall'Ufficio di Stato Civile. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione a norma dell'art. 620 del Codice Civile. In ogni caso, i costi per la pubblicazione non potranno ricadere sul Comune.
3. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, ferma restando la possibilità di ritirare il proprio testamento olografo precedentemente consegnato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo in Regione Veneto.
4. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni o il ritiro dell'atto consegnato.

## **CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Articolo 45 Orario**

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco con apposito atto.
2. L'ingresso ai cimiteri è regolato con cancello automatico.

### **Articolo 46 Disciplina dell'ingresso**

1. Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi. E' comunque sempre consentito l'ingresso con i mezzi in uso dei portatori di handicap.
2. Le vetture, le biciclette ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel Cimitero soltanto per servizi del medesimo.
3. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio, fatto salvo l'ingresso dei cani al servizio di persone non vedenti.
4. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse.

## **Articolo 47**

### **Divieti speciali**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b. introdurre oggetti irriverenti;
  - c. rimuovere dalle sepolture altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori; è fatto obbligo di separare i rifiuti secondo i principi della raccolta differenziata;
  - e. portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere o apporre sfregi sulle lapidi, sulle cappelle o sui muri;
  - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - i. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe, cappelle, loculi e cellette ossario, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - j. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - k. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio cimiteriale.
  - l. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 48**

### **Riti funebri**

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Settore Polizia Locale.

## **Articolo 49**

### **Epigrafi, monumenti, ornamenti**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi o cippi nel rispetto di quanto previsto all'art. 27.
2. La lapide deve essere facilmente rimovibile ed ancorata al suolo. Vi si può apporre

la foto, le generalità del defunto, la data di nascita e di morte ed eventuali immagini sacre. E' vietato al concessionario sostituire la lapide apposta dal Comune con altra avente caratteristiche cromatiche, tecniche o di materiale diverso.

3. Il lume votivo deve essere unico, ancorato alla lapide o appoggiato alla lastra o pietra tombale e può essere incorporato con un'immagine sacra. I contenitori per fiori e piante devono essere costituiti in forme semplici, appoggiati e facilmente rimovibili. Sulla stessa area riservata al vaso di fiori, è consentita l'installazione di altri segni religiosi, e non, purché l'altezza non superi quella massima del cippo. Lampada votiva, vasi per fiori ed eventuali segni religiosi dovranno essere opportunamente ancorati. L'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, l'apposizione di lumi votivi o altro sono a carico del concessionario e degli aventi diritto, i quali rispondono di eventuali danni a terzi. Gli ornamenti devono essere apposti in modo tale da rispettare il decoro generale delle sepolture e da non invadere le lapidi dei loculi adiacenti.
3. La lapide deve essere in marmo o granito, in sintonia con le caratteristiche del campo. I contenitori per fiori e i supporti per le foto possono essere di materiale diverso non lapideo. La lapide deve riportare il numero corrispondente a quello riportato nella planimetria di cui all'art. 22.
4. Per le tombe con edicola/cappella è stabilito:
  - a. il rivestimento interno sia lasciato alla discrezionalità del concessionario e comunque sobrio per materiali e fattezze;
  - b. i sigilli interni dei loculi laterali per motivi di movimentazione siano eseguiti in quattro pezzi;
  - c. l'arredamento interno sia facilmente rimovibile e comunque non sia d'intralcio per l'apertura della lastra o pietra tombale;
  - d. la costruzione di loculi all'interno della cappella non sia d'intralcio all'apertura della lastra o pietra tombale e alla tumulazione e che comunque il progetto sia autorizzato dal competente ufficio tecnico comunale e dall'ULSS per il prescritto parere igienico - sanitario.
5. Per le tombe ipogee è stabilito:
  - a. la lastra o pietra tombale di copertura della fossa deve riportare il numero attribuito all'area in concessione;
  - b. le lastre o pietre tombali siano arredate con oggetti i cui volumi rispettino la sagoma massima della lastra stessa. La lastra tombale non deve essere cambiata o ricoperta con altro materiale e qualora danneggiata dovrà essere sostituita con altra uguale per dimensione e materiale a cura del concessionario;
  - c. gli oggetti di arredo delle lastre tombali sono la lapide, il lume votivo e il contenitore per fiori e piante.
6. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
7. Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle cellette ossario e dei loculi e tombe di famiglia potranno essere eseguite e poste in opera previa comunicazione secondo le modalità e disposizioni stabilite dal competente ufficio tecnico del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide.

## **Articolo 50**

### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi le sepolture, gli addetti alla manutenzione dei Cimiteri li faranno togliere o sradicare e provvederanno per la loro distruzione.
2. In tutti i Cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
3. Il viale centrale come i laterali, i passaggi tra tombe saranno tenuti nel migliore ordine; nei campi comuni e nelle aree delle sepolture private l'erba sarà estirpata o tagliata frequentemente e quindi smaltita secondo la normativa vigente.
4. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture private è vietata nei cimiteri.
5. E' assolutamente vietato asportare dai Cimiteri fiori, arbusti e corone.

## **Articolo 51**

### **Rimozione dei materiali ornamentali**

1. Dai Cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.
2. Verrà disposto il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'interno dei Cimiteri per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all' art. 37 per quanto applicabili.

## **TITOL O III**

### **C O N C E S S I O N I**

#### **CAPO I**

### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

## **Articolo 52**

### **Specie delle sepolture**

1. Le sepolture possono essere comuni e private.
2. Sono sepolture comuni le fosse per inumazione assegnate previo pagamento della

tariffa per la concessione se prevista, a chi non chieda il seppellimento in sepolture private.

3. Le sepolture private si distinguono in:
  - a. sepolture individuali (loculi, cellette ossario);
  - b. sepolture per famiglie (tombe, cappelle di famiglia).
4. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal DPR n. 285/1990 e dalla normativa regionale .

### **Articolo 53**

#### **Concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di tombe/cappelle di famiglia**

1. Il Comune si riserva la possibilità di individuare all'interno delle aree cimiteriali dei lotti di terra, aventi dimensioni ridotte, da destinare alla concessione per 99 anni rinnovabili a privati per la realizzazione di tombe di famiglia.
2. Tali aree e la loro delimitazione devono risultare dalla planimetria di cui all'art. 22.
3. La realizzazione delle tombe/cappelle è in ogni caso subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti. L'acquisizione del terreno non implica nessuna tacita autorizzazione a procedere alla realizzazione delle opere.

### **Articolo 54**

#### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni relative alle sepolture private sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR n. 285/1990 e sono subordinate al pagamento dei canoni fissati con deliberazione di Giunta Comunale. Il canone di concessione e dell'eventuale rinnovo sarà determinato a cura dell'Amministrazione Comunale.
2. La durata è fissata in:
  - a. in 99 anni a decorrere dalla data di concessione per le tombe di famiglia e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
  - b. in 30 anni a decorrere dalla data di concessione per i loculi;
  - c. in 30 anni a decorrere dalla data di concessione per le cellette ossario;
  - d. in 10 anni per le inumazioni in campo comune a decorrere dalla data di sepoltura.

Le sepolture private concesse a tempo indeterminato (perpetue) anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, conservano tale caratteristica, se stabilita dai relativi atti di concessione.

3. La decorrenza della concessione coincide con la data di rilascio dell'atto di concessione.
4. Le concessioni non sono tacitamente rinnovabili; alla scadenza il Responsabile del

Servizio cimiteriale avvierà la procedura di cui all'art. 55.

5. Su richiesta dell'interessato è possibile il rinnovo della concessione con le seguenti modalità:
  - a. per le sepolture indicate alla lettera a) del precedente comma sono consentiti rinnovi ad oltranza dell'intera durata e previo pagamento del canone di concessione previsto al momento della richiesta di rinnovo per questa tipologia di sepoltura;
  - b. per le sepolture indicate alle lettere b) e c) del precedente comma è consentito un solo rinnovo della durata di anni 15 e previo pagamento del canone di concessione nella misura della metà di quello previsto al momento della richiesta di rinnovo per questa tipologia di sepoltura;
  - c. per le sepolture indicate alla lettera d) del precedente comma non è possibile alcun rinnovo.

### **Articolo 55** **Scadenza della concessione**

1. Il Servizio cimiteriale provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi diritto, la scadenza della concessione di sepoltura privata.
2. Qualora il concessionario, o suoi aventi diritto, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e di preferenza, per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.
3. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune e mediante deposito tra gli atti a disposizione del pubblico di cui all'art. 5.
4. Trascorsi tre mesi dalla scadenza della concessione o dal termine di pubblicazione delle pubbliche affissioni di cui al comma 2 senza che nessun parente abbia chiesto il rinnovo della concessione o il trasferimento dei resti mortali contenuti nelle sepolture in scadenza, il Comune provvederà all'estumulazione facendo porre i resti mortali nell'ossario comune o inumare nel campo speciale o nel cinerario comune se ceneri e rientrerà nel possesso pieno e assoluto delle sepolture.

### **Articolo 56** **Concessione**

1. La concessione di una sepoltura privata si configura quale diritto d'uso temporaneo e non alienazione.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa di bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di una sepoltura deve risultare da apposito atto di concessione redatto in forma scritta anche per gli eventuali rinnovi, contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che ne regolano l'uso. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta Comunale in base alla tipologia di sepoltura.

4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - la natura della concessione e la sua identificazione;
  - il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
  - la sua durata;
  - la persona o le persone concessionaria/e o il Legale Rappresentante (nel caso di Enti e collettività);
  - gli eventuali criteri per l'individuazione delle salme destinate a essere tumulate;
  - il corrispettivo della concessione;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che in quanto diritto alla persona non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile a terzi per atti "inter vivos". Ogni atto contrario è nullo di diritto.
6. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
7. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.
8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

#### **Articolo 57 Concessionari**

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti o Istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata.
2. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. La concessione per le sepolture private individuali è consentito solo in presenza dell'evento morte del beneficiario fatte salve le deroghe di cui al comma 4.
4. Il diritto di concessione di loculi e cellette ossario può essere consentito a favore:
  - a. di persone al momento del decesso residenti nel Comune o ricoverate presso Case di Riposo o altre strutture sanitarie ubicate in altro Comune ma residenti nel Comune prima del ricovero;
  - b. di persone che, pur non essendo residenti nel Comune al momento del decesso, siano stati iscritte all'anagrafe della popolazione residente del Comune per la durata di almeno 15 anni, anche non continuativi;
  - c. di persone decedute non residenti nel Comune ma familiari entro il secondo grado di cittadini residenti nel Comune al momento del loro decesso;

- d. di persone residenti nel Comune, ancora in vita, che abbiano compiuto i 65 anni di età;
- e. di vedovi/e al momento del decesso del coniuge, anche non ultrasessantacinquenni;
- f. di coniugi che manifestino il desiderio di tumulazione in loculi attigui purché almeno uno dei due abbia superato i 65 anni;
- g. di persone residenti nel Comune, ancora in vita, ma che non abbiano parenti o affini entro il VI grado ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990, il Sindaco può autorizzare per giustificati motivi, la tumulazione o l'inumazione, compatibilmente con la disponibilità, anche ai non residenti, deceduti fuori dal Comune e non aventi sepoltura privata nel Comune, purché in possesso di un legame storico o parentale o assistenziale nel territorio comunale, adeguatamente documentato.

- 5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie è data in ogni tempo, secondo la disponibilità, a favore di beneficiari in vita, anche non residenti, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione e la presenza di una o più salme da tumulare, fatto salvo il diritto di precedenza per i residenti .

#### **Articolo 58**

#### **Sepulture per famiglie - diritto alla tumulazione**

- 1. Nelle sepulture per famiglie concesse a persone fisiche, il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo e alle persone della famiglia.
- 2. Per persone della famiglia del concessionario si intendono le persone indicate nel successivo comma 3, salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare ad altre persone il diritto sepoltura al momento della stipula dell'atto di concessione precisandone i criteri di individuazione.
- 3. Gli aventi diritto alla tumulazione nella tomba di famiglia sono:
  - il coniuge;
  - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado compresi genitori adottivi, figli legittimati o adottati; in mancanza di figli o di loro discendenti in linea retta, i discendenti in linea collaterale;
  - i fratelli e le sorelle;
  - gli affini entro il 2° grado .

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi esposti al comma 3).

- 4. Nelle sepulture private, oltre alla famiglia del concessionario, può essere autorizzata la tumulazione di terze persone, non parenti né affini ai concessionari stessi, anche conviventi, con il concessionario. La volontà di tumulare tali defunti deve risultare da dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/1990 allegata all'autorizzazione alla tumulazione, sottoscritta dal concessionario o dal rappresentante della

concessione appositamente designato di cui all'art. 68, previo consenso di tutti gli aventi diritto.

5. L'atto di concessione in favore di collettività, enti od istituzioni deve indicare il soggetto concessionario e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

## **Articolo 59**

### **Modalità per ottenere una concessione cimiteriale**

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura deve presentare domanda indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta provvisoriamente viene presentata da terzi, il concessionario.
2. La concessione di sepolture comuni avviene cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 69 del DPR 285/1990.
3. La concessione di sepoltura sia individuale che collettiva, per quanto riguarda il diritto di precedenza, è stabilita dalla priorità temporale della richiesta, dando comunque la precedenza alle domande depositate agli atti del Servizio cimiteriale (previa conferma delle stesse). A questo fine è determinante il numero di protocollo generale e la data di presentazione dell'istanza.
4. L'assegnazione delle sepolture private avviene di norma per ordine progressivo di numerazione delle sepolture disponibili all'interno di ciascun campo o area. Nella concessione di loculi, cellette ossario e tombe di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione, le sepolture vengono assegnate nel rispetto della numerazione progressiva di ogni settore seguendo un andamento sinusoidale a partire dal 1° loculo situato in 1<sup>a</sup> fila dal lato sinistro.
5. Nel caso che un loculo si renda libero per trasferimento di salma, per mancato rinnovo della concessione o per altra causa, lo stesso può essere concesso alla prima richiesta pervenuta all'ufficio comunale, indipendentemente dalla ubicazione del loculo e in deroga all'ordine di cui al comma 4.
6. In caso di disponibilità di tombe, cappelle o aree per sepolture private il Servizio cimiteriale invia comunicazione ai richiedenti in graduatoria, avviando un apposito procedimento ai sensi della L. n. 241/1990. Qualora il richiedente rinunci in forma scritta alla richiesta di concessione, la domanda viene annullata. Se non viene presentata alcuna rinuncia scritta entro 30 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione, la richiesta viene annullata d'ufficio.

## **Articolo 60**

### **Prenotazione loculi, cellette ossario, cappelle e tombe di famiglia**

1. Nel caso di ampliamento o costruzione di nuovi Cimiteri, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di consentire ai cittadini interessati la prenotazione di loculi, cellette ossario, tombe nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.
2. L'avviso di prenotazione dovrà essere reso pubblico nelle forme più idonee. All'atto

della prenotazione i cittadini interessati dovranno versare un acconto sul costo di concessione stabilito con deliberazione di Giunta comunale.

3. In caso di disponibilità di loculi e cellette ossario, non è consentita alcuna forma di prenotazione; quindi, gli interessati dovranno acquistare i loculi o cellette ossario disponibili o, in alternativa, effettuare l'inumazione del defunto o tumulazione in tomba di famiglia con apposita autorizzazione del concessionario.
4. La disponibilità di loculi derivanti da ampliamento del Cimitero è riservata ai defunti che sono stati collocati provvisoriamente e, in mancanza, ai defunti correnti, che alla data del decesso non risultano beneficiari di alcuna concessione.
5. La disponibilità di loculi derivante da estumulazioni ordinarie o straordinarie è riservata secondo la seguente priorità:
  - a. al coniuge, ai parenti fino al 2° grado e agli affini fino al 1° grado dei beneficiari dei loculi resi disponibili dalla estumulazione, se già defunti;
  - b. in mancanza, ai defunti che si trovano collocati provvisoriamente secondo l'ordine di graduatoria delle domande depositate agli atti del Servizio cimiteriale;
  - c. in via residuale, ai defunti correnti.

#### **Articolo 61** **Sepulture private a tumulazione individuale**

1. Le sepulture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepulture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
2. Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità del loculo e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento in ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi diritto, non richieda di rinnovare la concessione, secondo i criteri di cui all'art. 54 comma 5.
4. I loculi possono contenere una sola salma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R. n. 285/1990 (madre e neonato morti in concomitanza dal parto possono essere chiusi in una sola cassa). Su richiesta del concessionario o del rappresentante della concessione appositamente designato di cui all'art. 68, nei loculi è possibile la tumulazione di cassetine di zinco e/o urne cinerarie contenenti resti mortali fino a capienza e per una durata corrispondente al residuo degli anni che mancano alla scadenza della concessione del loculo stesso. L'operazione di tumulazione sarà effettuata con oneri a carico del richiedente secondo le tariffe in vigore.
5. Nella tariffa di concessione è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
6. Gli atti di concessione di loculi o cellette ossario devono contenere il nominativo del beneficiario a cui è destinata la sepultura. Nel caso che il beneficiario sia diverso dal concessionario, il concessionario individua il defunto da porre nel loculo o celletta ossario. In tale ipotesi l'acquisto del loculo o celletta ossario può essere fatto dal concessionario "a disposizione" del coniuge e dei parenti entro il 2° grado e degli affini entro il 1° grado.

7. Gli atti di concessione di loculi e cellette ossario sono da intendersi esclusivamente a favore del beneficiario stesso. Pertanto non possono essere ceduti in alcun modo né per qualsiasi titolo. Qualora il concessionario o gli aventi diritto intendessero rinunciarvi prima della scadenza della concessione si applicherà quanto previsto all'art. 69 in materia di retrocessione. In tale caso, gli interessati dovranno sostenere le spese relative all'estumulazione della salma.
8. Le sepolture private che si rendono libere a seguito di trasferimento di salme, prima della scadenza della concessione, ritornano di proprietà del Comune sempre che il concessionario non voglia riacquistare il loculo a favore del coniuge del beneficiario, dei parenti fino al 2° grado e degli affini fino al 1° grado del beneficiario, con conseguente diritto di prelazione di questi.
9. Nel caso si dovesse procedere ai sensi del comma 8 si dovrà procedere nel seguente modo:
  - Verifica della concessione cimiteriale ancora in vigore che deve essere stata destinata appositamente alla salma da estumulare;
  - Estumulazione e riduzione in resti ossei della medesima salma;
  - Ritumulazione dei resti ossei nel medesimo loculo di provenienza;
  - Tumulazione della nuova salma avente un grado di parentela con la precedente;
  - Predisposizione di una nuova concessione cimiteriale a favore della nuova salma tumulata;
  - Pagamento del costo di concessione in vigore al momento della nuova tumulazione compresi i diritti comunali per le operazioni di estumulazione con raccolta resti e nuova tumulazione.La concessione originaria sarà considerata decaduta.

## **Articolo 62 Cellette ossario**

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta di cassette ossario (contenenti i resti di salme derivanti da esumazioni od estumulazioni) oppure di urne cinerarie. Possono contenere anche più cassette e/o urne cinerarie fino a capienza.
2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni od estumulazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

## **Articolo 63 Cappelle/tombe di famiglia - costruzione**

1. La concessione di tombe di famiglia può avere per oggetto previa individuazione nella planimetria di cui all'art. 22:
  - a. l'assegnazione di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione;
  - b. l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune, prive di decorazioni e di lapidi;
  - c. l'assegnazione di tumulazioni costruite dal Comune, complete di rivestimenti marmorei o di altro materiale idoneo e di lapidi, la cui installazione è effettuata direttamente dal Comune.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la concessione è subordinata al permesso di costruire per il progetto della costruzione che si intende edificare.  
I lavori dovranno essere avviati entro 1 anno dalla data della concessione dell'area e dovranno essere completati entro i termini del permesso di costruire, pena la decadenza della concessione.  
Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei lavori.  
Il competente ufficio tecnico comunale a lavori ultimati, relativamente ai soli permessi di costruire, acquisisce il certificato di collaudo e ultimazione lavori redatto dal Direttore dei lavori.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Comune non provvede a decorazioni, né alla posa di lapidi, il cui onere spetta ai concessionari, previa approvazione del progetto e rilascio del permesso di costruire o altro titolo.  
Qualora più concessionari intendano installare un'unica lapide, per motivi estetici o altro, il progetto di installazione della lapide deve essere sottoscritto da tutti i concessionari interessati. Il collocamento della lapide dovrà avvenire entro i termini di cui al permesso di costruire.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altro elementi decorativi, su autorizzazione ed in osservanza delle disposizioni normative comunali.
4. Nella tumulazione in camera sotterranea ogni feretro deve essere posto in loculo separato e indipendente dagli altri.

#### **Articolo 64** **Sepolture private-Esercizio dei diritti d'uso**

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del presente Regolamento.
2. In particolare ogni atto inerente al seppellimento o alla estumulazione deve essere autorizzato dal concessionario o dal rappresentante della concessione appositamente designato di cui all'art. 68. Ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto nessun atto è permesso.
3. Il richiedente deve dimostrare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.
4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.
5. All'apertura della cappella di famiglia e della tomba di famiglia provvederà il personale comunale alla presenza obbligatoria del concessionario o dei familiari o di persona delegata. In caso di motivata richiesta del concessionario o dei familiari, l'apertura potrà essere effettuata dagli stessi, previa autorizzazione e alla presenza del personale comunale. Il concessionario medesimo dovrà firmare

apposita autorizzazione con contestuale presa in carico delle spese relative ad eventuali danni alla struttura.

6. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti l'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

### **Articolo 65 Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile o opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, i concessionari provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e sono tenuti a ripartire i costi, in ragione del numero dei posti in concessione e di altri criteri di ripartizione.
3. Per le sepolture private costruite da privati gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti obbligati, anche se privi del diritto personale di sepoltura.

## **CAPO II RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Articolo 66 Cessazione**

1. Allo scadere della concessione il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura senza diritto d'indennizzo alcuno.
2. Le concessioni oltre che per scadenza cessano per retrocessione, decadenza e revoca.

### **Art. 67 Divisioni - Rinuncia**

1. E' fatto divieto al concessionario e agli aventi diritto di cedere a favore di terzi il diritto di uso. Gli atti posti in essere in violazione del divieto sono nulli.
2. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi titolo, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. Se il diritto di rinuncia rende necessaria una nuova intestazione della concessione, si provvederà in merito con spese a carico del richiedente.

3. Qualora il concessionario intenda rinunciare alla concessione e tutti i beneficiari acconsentano a tale rinuncia, è stabilito il diritto di prelazione di ognuno dei beneficiari alla nuova eventuale concessione.
4. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
5. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio cimiteriale del Comune.
6. La rinuncia del diritto di sepoltura e la divisione dei posti non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
7. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione Cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

#### **Articolo 68**

#### **Morte del concessionario, aggiornamento della concessione e designazione del rappresentante**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli aventi diritto sulla concessione ai sensi dell'art. 58 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio cimiteriale del Comune entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore di uno o più soggetti di cui all'art. 58 e designando, previo consenso di tutti gli aventi diritto, uno di essi quale rappresentante della concessione ai soli fini dei rapporti con il Comune e in relazione delle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale, esclusivamente nei confronti delle persone indicate nel comma 1 del presente articolo che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio e, in caso di pluralità di soggetti aventi diritto, individuandolo nel parente più prossimo del defunto concessionario della sepoltura ai sensi dell'art. 74 e seguenti del Codice Civile in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
3. Resta salva la facoltà dei concessionari di comunicare un nuovo rappresentante previo consenso degli aventi diritto.
4. Il presente articolo si applica anche agli atti di concessione perpetua.

#### **Articolo 69** **Retrocessione**

1. In seguito all'accettazione della rinuncia il Comune rimborserà una quota

determinata come segue:

il 50% della tariffa in vigore alla data di concessione, moltiplicata per un coefficiente pari al rapporto tra gli anni o frazioni di anno superiore a sei mesi mancanti alla scadenza della concessione e la durata della concessione.

2. Per le concessioni perpetue è sempre ammessa la rinuncia e il valore della durata si assume convenzionalmente pari a 99 anni. Il rimborso è determinato con la formula di cui al comma 1.
3. Nessun rimborso in caso di retrocessione di loculi è dovuto quando la rinuncia abbia luogo trascorsi i venti anni dalla concessione ovvero si tratti di retrocessione di celletta ossario.
4. Le concessioni che sono state oggetto di retrocessione rientrano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
5. I loculi oggetto di retrocessione dovranno essere liberi o liberabili da salme al momento della richiesta di rinuncia, pena il non accoglimento della medesima.
6. Nel caso di retrocessione di manufatti le salme e i resti mortali presenti devono trovare altra sistemazione a carico dei rinuncianti. La domanda di retrocessione deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto. Il Comune entrerà automaticamente in proprietà delle opere murarie costruite dal concessionario e provvederà a riconcedere il sepolcro previa sistemazione/sanificazione e nuova perizia sul valore dell'opera da parte del competente ufficio tecnico.
7. La retrocessione di tombe o cappelle è consentita previa adozione di apposita deliberazione da parte della Giunta Comunale mentre per quanto riguarda loculi e cellette ossario è consentita previa adozione di apposito provvedimento del Responsabile del Servizio cimiteriale.

## **Articolo 70**

### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata con provvedimento della Giunta Comunale e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova sepoltura.
2. Nel caso di concessioni perpetue è prevista, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990, la revoca delle stesse qualora siano state rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975 e quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto con un preavviso di 60 giorni. In difetto mediante pubblicazione all'Albo pretorio per la durata di 60 giorni, preferibilmente in concomitanza della Commemorazione dei Defunti, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **Articolo 71 Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati all'art. 63;
  - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di grave abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - f. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
  - g. vi sia l'estinzione della famiglia del concessionario.  
Si ha estinzione della famiglia decorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultimo soggetto avente diritto all'uso della tomba.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata a seguito atto di diffida notificato al concessionario o ai soggetti obbligati, in quanto reperibili nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo.
3. In casi di irreperibilità o qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma 2) risulti infruttuosa o incompleta, la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio e nel Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, possibilmente in concomitanza con la Commemorazione dei Defunti. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.
4. Decorsi 3 mesi dalla data della notifica della diffida o dall'affissione dell'avviso, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare un'eventuale proroga, la dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, sarà effettuata con provvedimento della Giunta Comunale, da notificare al concessionario o agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.

## **Articolo 72 Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Successivamente il Responsabile del competente ufficio tecnico comunale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune, anche ai fini di una futura assegnazione a terzi previa nuova perizia sul valore dell'opera.

### **Articolo 73 Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990 e all'art. 70 del presente Regolamento.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Articolo 74 Accesso delle imprese al Cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei Cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
4. Le giornate in cui è permessa l'esecuzione dei lavori sono esclusivamente quelle dei giorni feriali durante gli orari di apertura dei cimiteri.

#### **Art. 75**

##### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle e tombe di famiglia**

1. I singoli progetti di costruzione di cappelle e tombe di famiglia debbono essere approvati dal competente Ufficio tecnico comunale, su conforme parere igienico – sanitario dell'ULSS.
2. Nel permesso di costruire viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. I permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, e' sufficiente ottenere l'autorizzazione del competente ufficio tecnico.
8. Le eventuali essenze arboree ad ornamento delle tombe, devono essere preventivamente autorizzate prima della loro piantumazione

#### **Articolo 76** **Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati a cura e spese della ditta esecutrice alle discariche o al luogo indicato secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. I soggetti che eseguono i lavori all'interno dei cimiteri comunali sono responsabili di ogni danno causato a persone e/o cose. Gli stessi sono obbligati a rispettare tutte le norme in vigore riguardanti le modalità di allestimento e posa di opere cimiteriali.
5. In caso di violazione di norme, regolamenti o prescrizioni in materia da parte dei soggetti esecutori dei lavori cimiteriali, l'Amministrazione comunale potrà disporre una diffida a procedere al ripristino o regolarizzazione, in tempo comunque non superiore a dieci giorni, delle opere difformi. Scaduto inutilmente il termine prescritto il Comune provvederà alla rimozione delle opere difformi con deposito delle stesse in un luogo idoneo per il periodo di un mese, trascorso il quale le stesse saranno avviate alla demolizione. L'addebito di tutte le spese sostenute sarà fatto ai soggetti esecutori dei lavori suddetti.
6. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, sui viali di larghezza adeguata e secondo gli orari di apertura al pubblico del cimitero.

7. La sosta e' consentita per il tempo strettamente necessario allo scarico delle opere in marmo, arredi ecc..., e dei materiali necessari per la posa in opera delle stesse. Terminato lo scarico il veicolo deve essere portato fuori dal cimitero.
8. Per esigenze di ordine e tutela degli utenti, può essere vietato, in ogni momento alle ditte esecutrici di lavori cimiteriali l'entrata in cimitero di furgoni o autocarri. Le stesse quindi dovranno utilizzare per entrare nel cimitero, appositi carrelli a norma di legge.
9. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
10. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce.
11. Il Responsabile del competente ufficio tecnico del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

#### **Articolo 77**

##### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Comune, nel periodo dal 28 ottobre al 5 novembre in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato di cui al comma precedente.

#### **Articolo 78**

##### **Obblighi e divieti per il personale addetto ai Cimiteri**

1. Il personale addetto ai Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei Cimiteri.
2. Altresì il personale dei Cimiteri è tenuto:
  - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b. a mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a. eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai Cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro,

comunque inerente all'attività Cimiteriale, sia all'interno dei Cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi ai divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

### **Art. 79**

#### **Servizio di custodia dei cimiteri**

1. Tutti i Cimiteri assicurano un servizio di custodia che consiste in:

a. ritiro dell'apposita autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990 al fine di consegnarlo al servizio cimiteriale;

b. ritiro dell'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. n. 285/1990;

c. assistenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigilanza sui servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione e trasporto;

d. verifica che i feretri destinati ad essere tumulati siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;

e. denuncia all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco per operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reati di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale;

f. vigilanza perché non si verificano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze, e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

g. controllo che, senza preavviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;

h. assistenza alle tumulazioni, estumulazioni ed esumazioni dei cadaveri e redazione dell'apposito verbale nelle forme e nei modi previsti dalla normativa di riferimento.

## **CAPO II**

### **IMPRESE ONORANZE FUNEBRI**

#### **Articolo 80**

##### **Funzioni - Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari o aventi titolo, possono:

- svolgere le pratiche amministrative inerenti il decesso e l'organizzazione delle onoranze funebri non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi ad esclusione dei prodotti lapidei;
- occuparsi della salma e confezionare il feretro;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
- recuperare i cadaveri su disposizione dell'autorità giudiziaria da luoghi pubblici o privati.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione da parte del Comune dove hanno sede commerciale e qualora

esercenti il trasporto funebre dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR n. 285/1990.

## **Articolo 81 Divieti**

1. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Ogni attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata ed è tassativamente vietata nei cimiteri in quanto incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale.
2. È fatto divieto alle imprese:
  - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
  - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOL O V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 82 Registro**

1. Presso il servizio cimiteriale del Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici. E documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri del Comune.
2. Ad ogni posizione corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
3. Nel registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
4. La registrazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a. generalità del defunto o dei defunti;
  - b. le generalità del concessionario o dei concessionari;
  - c. gli estremi del titolo costitutivo;
  - d. la data ed il numero cui si riferisce la concessione;

- e. la natura e la durata della concessione;
- f. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Articolo 83** **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento del registro di cui all'art. 82.

### **Articolo 84** **Scadenziario delle concessioni**

1. E' previsto il controllo delle scadenze delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza l'anno successivo al fine di comunicare agli interessati l'ormai prossima conclusione del contratto in essere.

## **CAPO II** **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 85** **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni) o una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Articolo 86**

## **Responsabile Servizio Cimiteriale**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 art. 107, spetta al Responsabile del Servizio cimiteriale del Comune l'emanazione degli atti gestionali previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula dei contratti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso ed in attuazione degli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano, secondo le proprie competenze, ai Responsabili competenti salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

### **Articolo 87**

#### **Efficacia del Regolamento**

1. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
2. Nel caso di controversie inerenti concessioni stipulate in vigenza di precedenti Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria si fa riferimento ai Regolamenti vigenti al momento della concessione, nonché alle disposizioni previste dall'atto di concessione stesso. In caso di eventuali carenze, si rinvia alle norme di legge primarie.

### **Articolo 88**

#### **Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. n. 1880/1942, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. Pertanto il concessionario (o se deceduto) gli aventi diritto, presentano richiesta per il rilascio di una nuova concessione. La nuova concessione del diritto d'uso della sepoltura, per la durata come da presente Regolamento, sarà effettuata senza onere per il richiedente, salve le spese contrattuali. Qualora il concessionario sia deceduto, la richiesta dovrà essere fatta da tutti gli aventi causa o da uno di essi, in nome e per conto di tutti gli aventi diritto, con l'esplicita dichiarazione di esonero dell'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente.

### **Articolo 89**

#### **Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

### **Articolo 90**

#### **Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si richiamano le norme contenute nel D.P.R. n. 285/1990, nella L.R. n. 18/2010 e le altre di carattere generale regolanti la materia.

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **CAPO I – NORME PRELIMINARI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

#### **CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI**

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

#### **CAPO III - FERETRI**

- Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 - Verifiche e chiusura feretri
- Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art.10 - Fornitura gratuita di feretri
- Art.11 - Piastrina di riconoscimento

#### **CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 12 - Trasporto di salme
- Art. 13 - Norme generali per il trasporto
- Art. 14 - Disciplina dell'attività di trasporto funebre
- Art. 15 - Trasporti funebri gratuiti
- Art. 16 - Riti religiosi e civili
- Art. 17 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 18 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Art. 19 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento e cremazione
- Art. 20 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 21 - Trasporto di ceneri, ossa e prodotti abortivi

### **TITOLO II CIMITERI**

#### **CAPO I – CIMITERI**

- Art. 22 - Elenco Cimiteri
- Art. 23 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Art. 24 - Reparti speciali nel Cimitero
- Art. 25 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

## **CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- Art. 26 - Campi di inumazione
- Art. 27 - Cippo
- Art. 28 - Tumulazione
- Art. 29 - Deposito provvisorio

## **CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- Art. 30 - Esumazioni ordinarie
- Art. 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 32 - Esumazione straordinaria
- Art. 33 - Estumulazioni
- Art. 34 - Raccolta delle ossa
- Art. 35 - Trattamento dei resti mortali
- Art. 36 - Oggetti da recuperare
- Art. 37 - Disponibilità di materiali

## **CAPO IV - CREMAZIONE**

- Art. 38 - Cremazione
- Art. 39 - Autorizzazione alla cremazione di cadavere
- Art. 40 - Autorizzazione alla cremazione di resti mortali o di ossa
- Art. 41 - Modalità di conservazione delle ceneri
- Art. 42 - Affidamento delle ceneri
- Art. 43 - Autorizzazione alla dispersione
- Art. 44 - Registro per la cremazione

## **CAPO V – POLIZIA DEI CIMITERI**

- Art. 45 - Orario
- Art. 46 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 47 - Divieti speciali
- Art. 48 - Riti funebri
- Art. 49 - Epigrafi, monumenti, ornamenti
- Art. 50 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 51 - Rimozione dei materiali ornamentali

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Art. 52 - Specie delle sepolture
- Art. 53 - Concessione di aree cimiteriali per la realizzazione di tombe/cappelle di famiglia
- Art. 54 - Durata delle concessioni

- Art. 55 - Scadenza della concessione
- Art. 56 - Concessione
- Art. 57 - Concessionari
- Art. 58 - Sepolture per famiglie – diritto alla tumulazione
- Art. 59 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Art. 60 - Prenotazione loculi, cellette ossario, cappelle e tombe di famiglia
- Art. 61 - Sepolture private a tumulazione individuale
- Art. 62 - Cellette ossario
- Art. 63 - Cappelle/tombe di famiglia – costruzione
- Art. 64 - Sepolture private – Esercizio dei diritti d'uso
- Art. 65 - Manutenzione

## **CAPO II – RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Art. 66 - Cessazione
- Art. 67 - Divisioni – Rinuncia
- Art. 68 - Morte del concessionario, aggiornamento della concessione e designazione del rappresentante
- Art. 69 - Retrocessione
- Art. 70 - Revoca
- Art. 71 - Decadenza
- Art. 72 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 73 - Estinzione

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I – IMPRESE E LAVORATORI PRIVATI**

- Art. 74 - Accesso delle imprese al Cimitero
- Art. 75 - Autorizzazione e permessi di costruzione di cappelle e tombe di famiglia
- Art. 76 - Recinzione aree – Materiali di scavo
- Art. 77 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 78 - Obblighi e divieti per il personale addetto ai Cimiteri
- Art. 79 - Servizio di custodia dei cimiteri

#### **CAPO II – IMPRESE ONORANZE FUNEBRI**

- Art. 80 - Funzioni – Licenza
- Art. 81 - Divieti

## **TITOLO V**

## **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE**

Art. 82 - Registro

Art. 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 84 - Scadenziario delle concessioni

### **CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 85 - Cautele

Art. 86 - Responsabile Servizio Cimiteriale

Art. 87 - Efficacia del Regolamento

Art. 88 - Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

Art. 89 - Concessioni pregresse

Art. 90 - Disposizioni finali